

TARQUINIA MULTISERVIZI SRL

PARTE SPECIALE C - MAPPA RISCHI: REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ALLEGATO C CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

1. La tipologia dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *septies* del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell' art. 55, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Le due norme devono essere necessariamente lette in parallelo.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 25 *septies*, 1° comma, D.Lgs. 231 del 2001, in relazione all'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 81 del 2008.

L'art. 55, comma 2, prevede una serie di condotte penalmente rilevanti, che rilevano solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano: 1) la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro; 2) la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi o la sua incompleta adozione; 3) la mancata adozione di appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 4) il mancato aggiornamento delle misure di

prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Tali condotte hanno rilevanza solo se poste in essere 1) nelle aziende industriali nei cui stabilimenti vi è un'elevata concentrazione di sostanze pericolose; 2) nelle centrali termoelettriche; 3) negli impianti ed installazioni che trattano sostanze nucleari e radioattive; 4) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 5) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 6) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 7) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; 8) aziende edili con cantieri mobili e temporanei.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti con deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

Il reato di omicidio colposo, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona la morte di una persona deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81 del 2008.

Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i dirigenti con deleghe di funzione.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.

Il reato di lesioni colpose, la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline ovvero contravvenendo al generale dovere di comportarsi secondo diligenza, perizia o prudenza, cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima deve essere letto in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della normativa in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008. La lesione deve considerarsi **grave** (art. 583 c.p., comma 1) nei casi in cui: 1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della per-sona offesa, ovvero una malattia o una invalidità momentanea per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) dal fatto deriva l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 1) una malattia insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello societario e di *Governance* adottato da Tarquinia Multiservizi S.r.l. sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Amministratore Unico	Attuazione della normativa, delle disposizioni, delle circolari ed adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che fanno capo al datore di lavoro; Controllo sulle deleghe di di funzione;	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro; Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.	MEDIO ALTA

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
Delegati di funzione; Responsabili di Servizio; Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi (RSPP); Medico competente; Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Attuazione dei processi e della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro; Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p., 3° comma) commesse in violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro.	MEDIO ALTA

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro sono ritenute le seguenti:

- Valutazione dei rischi;
- Programmazione della prevenzione;
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi;
- Definizione di adeguate misure di protezione collettive ed individuali;
- Controllo sanitario dei lavoratori in relazione ai rischi;
- Formazione ed addestramento dei lavoratori;

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dall'Amministratore Unico, anche dietro suggerimento del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dei rischi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato da Tarquinia Multiservizi S.r.l., nonché dal D.Lgs. n. 81 del 2008, alla cui osservanza l'amministratore, direttore, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali;
- il documento di valutazione dei rischi (DVR) ed allegati adottato da Tarquinia Multiservizi S.r.l.;
- le norme inerenti la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il Modello.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che
 - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale e nel documento di valutazione dei rischi ed allegati.

3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale "C" sono l'Amministratore Unico, i dirigenti e/o responsabili delle Aree ed i dipendenti in linea gerarchica, che operano nelle aree di attività a rischio; i responsabili alla sicurezza (di seguito i "destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi dei reati previsti dall'art. 25 *septies*.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di:

- effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente adozione del DVR in conformità alla normativa vigente;
 - designare il RSPP;
- b) vigilare sull'osservanza rigorosa di tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

In ordine a tale punto, è fatto specifico obbligo di provvedere affinché:

- i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione od eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento;
- in genere, le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate da Tarquinia Multiservizi S.r.l. siano adeguate rispetto ai fattori di rischio esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata, con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire, e formalizzata mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio.

c) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di:

- scelta, installazione, controllo e manutenzione delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro, nonché di loro utilizzazione da parte dei lavoratori;
- uso dei dispositivi di protezione individuale;
- impianti ed apparecchiature elettriche;
- movimentazione manuale dei carichi;
- utilizzo di videotermini;

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore unico ed i responsabili delle funzioni (il RLS, RSPP, il medico competente ed ogni altro delegato di funzione per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro), all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano secondo le disposizioni contenute nell'apposito Manuale per la Sicurezza che allegato al Modello ne costituisce parte integrante

DVR	Documento di Valutazione del Rischio
	Procedure di Sicurezza adottate a seguito della Valutazione del rischio e annesse al DVR

Doc.	Piano Anticorruzione e Trasparenza
Doc.	Codice di Comportamento dei Dipendenti
Doc.	Regolamento per il reclutamento del personale
Doc.	Mansionario e Regolamento Aziendale – Sistema disciplinare

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – “Processi” al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.